

Licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo

Descrizione dell'attività

Cos'è:



La **commissione comunale di vigilanza** esprime un parere in merito al rilascio della licenza di apertura di un luogo pubblico di spettacolo (articolo 141 del [Regio Decreto 06/05/1940, n. 635](#) [1] per l'applicazione dell'articolo 80 del [Regio Decreto 18/06/1931, n. 773](#) [2] "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*").

Quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata interviene la **commissione provinciale di vigilanza** (articolo 142 del [Regio Decreto 06/05/1940, n. 635](#) [1]).

Campi di applicazione inclusi

La commissione di vigilanza esercita la propria attività riguardo a ([Decreto Ministeriale 19/08/1996](#) [3]):

- teatri (con capienza fino a 1.300 persone)
- teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda per spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1.300 persone)
- cinematografi (con capienza fino a 1.300 persone)
- cinema - teatro, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli (con capienza fino a 1.300 persone)
- auditori e sale convegni (con capienza fino a 1.300 persone)
- locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, spazi attrezzati all'interno di esercizi pubblici o spazi per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5.000 persone)
- sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5.000 persone)
- luoghi per spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1.300 persone)
- parchi di divertimento (con capienza fino a 5.000 persone)
- circhi (con capienza fino a 1.300 persone)
- luoghi all'aperto dove l'accesso avviene a determinate condizioni oppure spazi attrezzati con

strutture apposite per lo stazionamento del pubblico e allestiti per spettacoli e trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone). Tra i trattenimenti sono comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, le manifestazioni fieristiche, le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere

- locali multiuso che solo occasionalmente sono utilizzati per attività di intrattenimento, ma di norma non ospitano attività di spettacolo e/o trattenimento (con capienza fino a 5.000 persone)
- sale polivalenti, cioè locali per attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5.000 persone)
- impianti sportivi in genere con attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5.000 persone)
- piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5.000 persone)

Campi di applicazione esclusi

Sono esclusi dal campo di attività della commissione di vigilanza ([Decreto Ministeriale 19/08/1996](#) [3]):

- luoghi all'aperto, come piazze e aree urbane prive di strutture per lo stazionamento o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) che assiste a spettacoli e manifestazioni varie (spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). Per gli artisti è consentita la presenza di palchi o pedane con altezza massima pari a 0,80 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico e opportunamente certificate
- locali destinati esclusivamente a riunioni operative di sedi di associazioni ed enti
- circoli privati che svolgono attività solo per i propri associati
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dove sono utilizzati strumenti musicali per l'attività di piano bar, in modo che l'esercizio non si trasformi in un locale di pubblico spettacolo e non si svolga ballo, intrattenimento o uno spettacolo che sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (capienza e afflusso non superiori a 100 persone)
- pubblici esercizi con strumenti per il "karaoke" o attività simili, installati in sale idonee e appositamente allestite (capienza non superiore a 100 persone)
- allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento supporta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dove non sono utilizzati altre strutture come pedane, palchi, ecc.
- manifestazioni fieristiche se sono svolte in luoghi all'aperto, come piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e al contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.)
- mercati, sagre e fiere comprese nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e attività per la raccolta di fondi per beneficenza, dove non si svolgono attività di pubblico spettacolo o trattenimento
- mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi
- impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi
- singole giostre dello spettacolo viaggiante che non costituiscono luna park

Compiti della commissione di vigilanza

Le commissioni di vigilanza hanno i seguenti compiti (articolo 141 del [Regio Decreto 06/05/1940, n. 635](#) [1]):

- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica
- accertare, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Composizione della commissione comunale

La commissione di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta (articolo 141-bis del [Regio Decreto 06/05/1940, n. 635](#) [1]):

- dal sindaco o suo delegato che la presiede
- dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato
- dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico delegato
- dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
- dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
- da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione si possono aggiungere uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, per verificare le caratteristiche tecnologiche del locale o dell'impianto.

Su loro richiesta, possono anche aggiungersi:

- un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali e con comprovata e specifica qualificazione professionale.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può partecipare, anche mediante proprio rappresentante, presentando memorie e documenti.

Composizione della commissione provinciale

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è composta (articolo 142 del [Regio Decreto 06/05/1940, n. 635](#) [1]):

- dal Prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie che la presiede
- dal Questore o dal vice questore con funzioni vicarie
- dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato
- dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico delegato
- da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio

civile

- dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
- da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione si possono aggiungere uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, per verificare le caratteristiche tecnologiche del locale o dell'impianto.

Su loro richiesta, possono anche aggiungersi:

- un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali e con comprovata e specifica qualificazione professionale.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per ottenere la licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo è necessario presentare **richiesta di parere definitivo** al **SUAP** come previsto dall'articolo 141 del [Regio Decreto 06/05/1940, n. 635](#) [1]. Per ottenere la licenza è anche possibile presentare **richiesta di parere preliminare**.

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Note:

Richiesta di parere preliminare

Modulo: [Pubblico spettacolo, richiesta di parere preliminare per la richiesta di licenza di agibilità](#) [4]

Allegati: [Documentazione utile a garantire il diritto di passaggio solo quando le uscite del locale si aprono su terreni di proprietà di terzi](#) [5]

[Pagamento dell'imposta di bollo](#) [6]

[Piante, sezioni e prospetti](#) [7]

[Progetto dell'impianto elettrico](#) [8]

[Relazione tecnica per locale di pubblico spettacolo](#) [9]

[Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria](#) [10]

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Note:

Richiesta di parere definitivo - licenza di agibilità

Modulo: [Pubblico spettacolo, richiesta di licenza di agibilità](#) [11]

Allegati: [Documentazione relativa agli impianti elettrici](#) [12]

[Documentazione relativa ai materiali di rivestimento, di pavimentazione ed arredo](#) [13]

[Documentazione relativa alle strutture ed ai serramenti REI e all'impianto fisso di estinzione incendi](#) [14]

[Documentazione relativa alle strutture portanti](#) [15]

[Documentazione sanitaria](#) [16]

[Elaborati grafici per locali di pubblico spettacolo](#) [17]

[Pagamento dell'imposta di bollo](#) [6][Relazione tecnica descrittiva per locali di pubblico spettacolo](#) [18][Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria](#) [10]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

Una volta ricevuta la documentazione, la commissione si riunisce sia per esprimere un parere sul progetto dell'edificio/luogo e degli impianti che per effettuare le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata.

[Normativa di riferimento](#) [19]

Source URL: <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/licenza-di-agibilita-per-attivita-di-pubblico-spettacolo>

Links:

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Aregio.decreto%3A1940-05-06%3B635>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Aregio.decreto%3A1931-06-18%3B773>
- [3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.interno%3Adecreto%3A1996-08-19>
- [4] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/pubblspeagipre>
- [5] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/PUB-SPE-DIS>
- [6] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/marcabollo>
- [7] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/PUB-SPE-SEZ>
- [8] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SPE-PRE-ELE>
- [9] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SPE-PRE-REL>
- [10] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/RIC-DIR-SEG>
- [11] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/pubblspeagi>
- [12] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SPE-DEF-ELE>
- [13] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SPE-DEF-PAV>
- [14] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SPE-DEF-STR>
- [15] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SPE-DEF-POR>
- [16] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SPE-DEF-SAN>
- [17] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SPE-DEF-GRA>
- [18] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SPE-DEF-REL>
- [19] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Agibilit%C3%A0%20per%20locali%20di%20pubblico%20spettacolo&istituzione_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme